

N. 00261/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2012, proposto da:

Volpi Mauro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Alberto Franchi e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso l'avv. Carlo Alberto Franchi in Perugia, via XX Settembre, 76;

contro

Universita' degli Studi di Perugia, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, Decano dell'Università degli Studi di Perugia, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Uffici, 14;

nei confronti di

Rettore in carica prof. Francesco Bistoni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 2012/0012018 del 30.4.2012, con la quale il Decano

dell'Università' degli Studi di Perugia prof. Antonio Pieretti, riscontrando l'invito-diffida rivoltagli per raccomandata a.r. dal ricorrente in data 28.3.2012, ha espresso il proprio diniego alla richiesta di indizione delle elezioni del nuovo rettore, rifiutando in tal modo di dar corso agli adempimenti impostigli dalla legge e dallo statuto di Ateneo;

- della non meglio identificata nota ministeriale asseritamente inviata all'Ateneo il 9 febbraio 2012, con cui, richiedendosi l'inoltro delle modifiche dello statuto adottate dall'Ateneo medesimo anche per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9, terzo periodo della l. 30 dicembre 2010 n. 240, sarebbe stato accreditato l'avviso che il rettore conserva la carica fino al completamento dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale si è portato a conclusione il percorso di adozione del nuovo statuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università' degli Studi di Perugia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm., potendosi dunque fare ricorso alla sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, professore ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, ed in quanto tale titolare del diritto di elettorato attivo e passivo alla carica di Rettore, impugna la nota prot. n. 2012/0012018 in data 30 aprile 2012, con la quale il Decano della stessa Università, sull'invito-diffida dall'esponente proposto con raccomandata ricevuta il precedente 28 marzo, ha espresso il proprio diniego alla richiesta di indizione delle elezioni del nuovo Rettore, nonché la (non conosciuta) nota ministeriale inviata all'Ateneo in data 9 febbraio 2012, con la quale sarebbe espresso l'avviso che il Rettore conservi la carica fino al completamento dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale si è portato a compimento il percorso di adozione del nuovo Statuto.

Premette che l'invito-diffida era fondato sulle seguenti considerazioni : a) che in data 5 ottobre 2011 è stato adottato il nuovo Statuto di Ateneo dal Senato Accademico per conformarlo alle disposizioni della legge n. 240 del 2010; b) che il mandato del Rettore in carica, in scadenza al 31 ottobre 2011, è già stato prorogato di un anno ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 2010, con conseguente termine del mandato al prossimo 31 ottobre 2012; c) che l'art. 48, comma 2, dello Statuto prevede che «il Decano indice le elezioni almeno sei mesi prima della scadenza del mandato», ed analoga previsione è contenuta nel'art. 11, comma 3, del nuovo Statuto, adottato il 5 ottobre 2011.

Espone che il diniego gravato muove dalla considerazione dei rilievi ministeriali sullo Statuto adottato dal Senato Accademico, osservando che «solo la definitiva entrata in vigore della disposizione fondamentale consentirà ... a questa Università di procedere a tutte le conseguenti

determinazioni amministrative e organizzative, di grado successivo, connesse e subordinate alle nuove disposizioni statutarie e, su tale base, a rendere possibile la prima composizione dei nuovi organi», per poi concludere, anche alla luce dell'avviso manifestato nella nota ministeriale del 9 febbraio 2012, nel senso che «il Rettore conserva la carica fino al completamento dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale si è portato a conclusione il percorso di adozione del nuovo Statuto». L'assunto che sorregge il provvedimento gravato è dunque quello per cui il *dies a quo* della proroga del Rettore deve essere individuato nella data di adozione del testo statuario conseguente alla disamina dei rilievi ministeriali (avvenuta il 3 maggio 2012), e non invece nella data della (prima) adozione, risalente al 5 ottobre 2011, con la conseguenza che il Rettore dovrebbe permanere in carica fino al 31 ottobre 2013, termine dell'anno accademico successivo a quello di completamento dell'*iter* di adozione dello Statuto.

Avverso il provvedimento del Decano deduce il seguente, articolato, motivo di diritto : violazione dell'art. 2, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; violazione dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; violazione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto vigente dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con d.r. n. 2454 del 30 settembre 1996, e pubblicato nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 1996; violazione dell'art. 11, comma 3, dello Statuto adottato dal Senato Accademico dell'Università di Perugia in data 5 ottobre 2011; eccesso di potere per travisamento, difetto del presupposto, illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento.

L'art. 2, comma 9, della legge n. 240 del 2010 disciplina separatamente il mandato degli organi collegiali e monocratici elettivi di Ateneo e quello dei

Rettori, atteso che il mandato dei primi è strettamente correlato all'autonomia statutaria delle Università, mentre la durata del mandato rettorale è fissata direttamente dalla legge; segnatamente, il terzo periodo della disposizione in esame stabilisce che «il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo».

Essenziale ai fini dell'enucleazione dell'anno di proroga del rettore è dunque l'identificazione del momento di adozione dello Statuto secondo la disposizione ora richiamata, dovendosi, in particolare, comprendere se tale sia la prima adozione, ovvero la seconda adozione (od approvazione), successiva al controllo ministeriale, prodromica alla pubblicazione in G.U.; nel primo caso la proroga scade il 31 ottobre 2012, nel secondo caso il 31 ottobre 2013.

Ad avviso del ricorrente, corretta è la prima opzione ermeneutica, anzitutto alla stregua del tenore letterale dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240 del 2010, e poi anche in ragione di un'interpretazione sistematica, che ravvisa nell'adozione la fase costitutiva, mentre la fase successiva all'invio dello statuto al M.I.U.R. ha natura di approvazione, ed attiene dunque all'integrazione dell'efficacia.

Del resto, seguendo la seconda tesi, la proroga poggerebbe su di un momento indeterminato, atteso che, a parte i centoventi giorni in cui deve svolgersi il controllo ministeriale, la normativa non prevede alcun termine per l'esame degli eventuali rilievi da parte del Senato Accademico, né per l'emanazione del nuovo Statuto.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimete, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sia per carenza di interesse e

di legittimazione a ricorrere, sia per l'asserito carattere meramente ricognitivo dell'avversato provvedimento del Decano (rispetto al decreto rettorale del 23 febbraio 2011), e comunque la sua infondatezza nel merito. Nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità svolte dall'Amministrazione universitaria.

Anzitutto, infondato è il profilo di inammissibilità eccepito nella considerazione della carenza di interesse o di legittimazione a ricorrere del prof. Volpi. Ed invero, secondo costante giurisprudenza, ogni titolare di funzioni pubbliche avente il diritto di elettorato attivo e passivo per la composizione di organi di autogoverno è titolare di una posizione differenziata quando un atto amministrativo incida sulle sue prerogative (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1904; T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2000, n. 5975). Ciò non solo nel caso di ampliamento dell'elettorato attivo, ma, a maggiore ragione, nell'evenienza in cui si lamenti un impedimento all'esercizio stesso dell'elettorato attivo e passivo; il che appare tanto più evidente considerando che la materia dell'elettorato attivo e passivo del personale docente delle Università si compenetra strettamente con lo stato giuridico dello stesso personale (così, T.A.R. Lazio, Sez. III, 14 aprile 2005, n. 2744).

Nel caso di specie, il prof. Volpi, con il presente ricorso, fa dichiaratamente valere il proprio diritto all'elettorato attivo, ed a quello passivo, così inequivocabilmente evidenziando la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata.

1.1. - Quanto, poi, all'eccepita carenza di interesse, ravvisata nell'essere la nota del Decano impugnata un provvedimento "ricognitivo" del precedente decreto rettorale n. 352 del 23 febbraio 2011, non fatta oggetto di gravame, benché asseritamente pubblicato nell'albo *on line* dell'Ateneo, osserva il Collegio che si tratta di un argomento difensivo non condivisibile, in quanto il decreto in questione, avente ad oggetto la "non attivazione delle procedure per l'elezione del Rettore attese le previsioni dell'art. 2, comma 9, della legge 240 del 30 dicembre 2010", fa riferimento allo stato di fatto e di diritto vigente al febbraio 2011, momento in cui era appena entrata in vigore la c.d. "legge Gelmini", e doveva essere intrapresa, dagli Atenei, l'attività di adeguamento alla medesima dei propri statuti. Si tratta di un'epoca evidentemente antecedente alla (prima) adozione del nuovo statuto da parte dell'Università di Perugia, risalente al 5 ottobre 2011, in cui, dunque, pacificamente operava la previsione di proroga del mandato del rettore, in scadenza al 31 ottobre 2011.

Non può peraltro postularsi un prolungamento dell'efficacia del d.r. n. 352 del 2011 all'aprile 2012 (data di adozione del provvedimento negativo in questa sede impugnato), in un contesto dunque significativamente mutato, in ragione dell'intervenuta adozione, da parte dell'Ateneo, del nuovo statuto, avvenuta il 5 ottobre 2011.

Non è, in altri termini, configurabile una preclusione processuale connessa alla mancata impugnativa del d.r. n. 352, reso inidoneo alla produzione di ulteriori effetti dalle sopravvenienze verificatesi.

Proprio tali sopravvenienze rendono non convincente la prospettazione defensionale dell'Avvocatura dello Stato, che, con riferimento all'atto gravato, parla di un atto meramente ricognitivo della determinazione del 23

febbraio 2011, in quanto la nota del Decano non ha la natura di atto meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (secondo il paradigma concettuale che sovente in giurisprudenza viene utilizzato, ad esempio, per riconoscere le clausole del bando che onerano l'interessato ad un'immediata impugnazione, tali essendo proprio quelle prescriventi requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo : in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1380; T.A.R. Lazio, Sez. II, 2 maggio 2011, n. 3723; Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 2011, n. 4274).

2. - Nel merito il ricorso è fondato, e meritevole pertanto di positiva valutazione, come emerge dal confronto tra le due differenti opzioni interpretative rappresentate dalle parti.

Per meglio dire, come già esposto, la nota in data 30 aprile 2012 del Decano, in questa sede gravata, dopo avere rappresentato che lo statuto adottato dal Senato Accademico in data 5 ottobre 2011 è andato incontro a rilievi ministeriali, che ne hanno imposto una «rivisitazione ad ampio respiro», con conseguente necessità di un nuovo pronunciamento prima dell'invio al M.I.U.R. ed alla G.U. ai fini della pubblicazione, esprime l'avviso che «solo la definitiva entrata in vigore della disposizione fondamentale consentirà [...] a quest'Università di procedere a tutte le conseguenti determinazioni amministrative e organizzative, di grado successivo, connesse e subordinate alle nuove disposizioni statutarie, e, su tale base, a rendere possibile la prima composizione dei nuovi organi»; ciò in conformità della nota del Direttore Generale del M.I.U.R. in data 9 febbraio, la quale «ha accreditato l'avviso che (evidentemente per consentire

l'ordinato e coerente svolgimento delle innovative e complesse procedure anche elettorali imposte dalla nuova legge) il Rettore conserva la carica fino al completamento dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale si è portato a conclusione il percorso di adozione del nuovo Statuto». Seppure implicitamente, la nota del Decano ha disatteso l'invito formale rivoltagli dal ricorrente «di provvedere alla convocazione delle elezioni del nuovo Rettore entro e non oltre il 30 aprile 2012», ritenendo che il mandato del Rettore in carica sia prorogato sino al 31 ottobre 2013, assumendo a parametro della proroga la “seconda adozione” dello statuto, prevista nel provvedimento ed effettivamente avvenuta il 3 maggio 2012.

Il corredo motivazionale che sorregge il provvedimento gravato, non ulteriormente esplicitato nella nota ministeriale, che, anzi, si limita a contenere un riferimento generico, quasi anodino alla disciplina legale sulla proroga del mandato dei rettori in carica, non appare condivisibile in primo luogo sul piano dell'interpretazione letterale.

Ed infatti l'art. 2, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nel dettare la disciplina transitoria degli organi di governo dell'Università, prevede un regime differenziato. Stabilisce, in particolare, la decadenza degli organi collegiali e monocratici elettivi al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto [con la precisazione che quelli il cui mandato scade entro il termine di sei mesi necessario per l'adozione del nuovo statuto, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi, anche (dunque) oltre la durata ordinaria del mandato]; per i rettori, al contrario, il terzo periodo del comma in esame dispone che «il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo».

Questa è la norma sulla cui esegesi occorre soffermarsi ai fini del decidere; non prima, peraltro, di avere completato la descrizione della disciplina, precisando che il comma 9 dell'art. 2, per i rettori, prevede, ancora, che sono fatte salve le scadenze dei mandati in corso se successive all'anno accademico successivo all'adozione dello statuto, e che i rettori che stanno espletando il primo mandato si vedono prorogato lo stesso per altri due anni, senza possibilità di rinnovo.

Tornando dunque al terzo periodo del comma 9, deve convenirsi con l'assunto delle parti che rilievo centrale per la decorrenza della proroga è il momento di adozione dello statuto.

Peraltro la norma delimita la nozione di adozione, specificando che si tratta di quella di cui ai commi 5 e 6, e cioè della prima adozione, disposta con delibera del Senato Accademico, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (n. 240 del 2010), prorogabile di altri tre mesi.

Con riguardo alla vicenda, qui in esame, dello statuto dell'Ateneo di Perugia, si tratta dunque dell'adozione intervenuta il 5 ottobre 2011, con l'ovvio corollario che la proroga del Rettore opera fino al termine dell'anno accademico successivo (vale a dire, fino al 31 ottobre 2012).

La *littera legis* del comma 9 dell'art. 2 è inequivoca, in quanto fa rinvio, per definire il concetto di "adozione", ai soli commi 5 e 6, mentre i commi 7 e 8, rispettivamente, dispongono che lo statuto (adottato ai sensi dei commi 5 e 6) è trasmesso al Ministero ai fini del controllo (di legittimità e di merito) di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che deve essere esercitato entro centoventi giorni (comma 7), e che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella G.U. i competenti organi universitari

avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari (comma 8).

Quanto ora osservato appare di per sé sufficiente ai fini del decidere, atteso che, come noto, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, non si può attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore (intendendosi per tale quella espressa dal medesimo contesto dispositivo), restando gli altri criteri ermeneutici utilizzabili solo allorché residuino ambiguità nel dettato normativo.

Nel caso, dunque, di “testo chiaro” della legge, non vi è spazio per il ricorso al criterio di interpretazione teleologica, che può assumere rilievo paritetico, comprimario, od addirittura prevalente solo nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo; nel dettaglio, non è consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico-giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (in termini Cass., Sez. lav., 13 aprile 1996, n. 3495; Cass., Sez. I, 6 aprile 2002, n. 5128; Cons. Stato, Sez. I, 9 maggio 2001, n. 427; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 155).

Non ignora il Collegio che esiste un precedente di segno contrario, seppure adottato in sede cautelare, che ha ritenuto «condivisibile l'interpretazione secondo cui il momento di adozione (che determina il periodo di proroga del rettore in carica) coincide con la definizione del procedimento di formazione dello Statuto, e quindi con la deliberazione che prende osservazione sulle osservazioni ministeriali» (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 24

maggio 2012, n. 148), ma ad avviso del Collegio non è condivisibile, in quanto conduce ad un risultato non compatibile con il testo della norma.

3. - Del resto, va considerato come non appaia particolarmente forte dal punto di vista giuridico neppure l'assunto di fondo dell'Amministrazione, che intende dilatare il tempo della proroga del rettore, ravvisando nello stesso il "traghettatore" dell'Ateneo dal vecchio al nuovo assetto di *governance* voluto dalla legge n. 240 del 2010.

Ed invero la fase successiva all'adozione dello statuto è caratterizzata dalla sottoposizione del medesimo al controllo del Ministero; l'art. 6 della legge n. 168 del 1989, al comma 9, dispone che gli statuti ed i regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita un controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame, ed in assenza di rilievi sono emanati dal Rettore. Il successivo comma 10 stabilisce che gli organi universitari possono non conformarsi ai rilievi di legittimità (con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti), ovvero ai rilievi di merito (con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta); ciò significa che il Senato Accademico, all'esito dei rilievi ministeriali, è chiamato a decidere se accogliere o meno gli stessi; tale non vincolatività, pur nel rispetto delle prescritte maggioranze di legge, dei rilievi ministeriali, e dunque il limitato controllo ministeriale (espressamente in termini Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1269), a garanzia dell'autonomia universitaria, induce a ritenere che la delibera dei competenti organi universitari, di cui parla il comma 10, anche quando recepisca i rilievi ministeriali, non si atteggi alla stregua di seconda adozione dello statuto, ma piuttosto di finale approvazione del medesimo, all'esito di una fase integrativa dell'efficacia.

In altre parole, l'adozione dello statuto è quella di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2 della legge n. 240 del 2010; successivamente, con l'invio del testo statutario al controllo del Ministero vigilante, si apre la fase integrativa dell'efficacia, momento in cui l'atto è già perfetto, ma non, appunto, efficace.

3.1. - Il risultato è destinato a non cambiare, in ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione dell'Amministrazione, e ritenere che debba configurarsi, nel caso di recepimento dei rilievi ministeriali, idonei ad esprimere un carattere "eventualmente composito" della formazione della volontà statutaria, una seconda adozione dell'atto, proprio in relazione alla previsione legale, in precedenza esaminata, dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240, che parametra la proroga del Rettore alla prima adozione dello statuto (e, giova sottolinearlo, non contiene alcun riferimento a questa seconda delibera). Con una scelta non irragionevole, sul piano generale ed astratto cui si parametra ogni atto normativo (nel caso di specie, a fronte di una comunicazione delle osservazioni ministeriali risalente al 9 febbraio 2012, l'approvazione o seconda adozione è intervenuta il 3 maggio, e lo statuto, a seguito della pubblicazione, è entrato in vigore il 6 luglio), in quanto riveniente il proprio fondamento di razionalità nella certezza del tempo della proroga del Rettore, che, altrimenti, verrebbe meno (in contrasto con il sistema informatore della legge, che, significativamente, all'art. 2, comma 1 lett. d, determina la durata, non rinnovabile, della carica del Rettore in sei anni), in quanto nessuna disposizione stabilisce il termine entro cui devono essere esaminati i rilievi ministeriali ed emanato il nuovo statuto.

4. - All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento della gravata nota del

Decano dell'Università in data 30 aprile 2012.

Occorre a questo punto considerare che il ricorrente, oltre alla tutela costitutiva di annullamento, invoca, a soddisfazione della sua pretesa sostanziale, condizionata dalle limitazioni all'elettorato passivo contenute nell'art. 2, comma 11, della "legge Gelmini", l'accertamento del proprio diritto a partecipare alle elezioni per il rinnovo del Rettore, onde esercitare la *chance* di elezione, ed in particolare, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del cod. proc. amm., l'adozione di tutte le misure idonee a consentire l'espletamento del procedimento elettorale nel corrente anno accademico, scadendo il mandato del Rettore in carica il 31 ottobre 2012.

Non giova indugiare sulla natura di azione di adempimento o meno della sentenza di condanna all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, prefigurata dall'art. 34, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm., in quanto, nei limiti che qui rilevano, si tratta di norma che configura un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio (così T.A.R. Lombardia, Sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428). Può dunque ritenersi che la norma prima richiamata, come pure lo stesso art. 30, comma 1, del cod. proc. amm., che fa riferimento ad un'azione di condanna atipica, senza predeterminazione dei contenuti, consentano di inferire che il cod. proc. amm., ampliando le tecniche di protezione dinanzi al giudice amministrativo, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto, e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l'azione di condanna volta ad ottenere l'adozione dell'atto amministrativo richiesto (così Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3).

Nella fattispecie in esame l'ordine ad un *facere* specifico all'Università, quale è quello di indire senza indugio le elezioni per il rinnovo della carica di Rettore nel corrente anno accademico, sconta non già il permanere di un ambito di discrezionalità in capo all'Amministrazione, quanto piuttosto, secondo quanto rappresentato nella propria memoria dall'Avvocatura dello Stato, l'assenza di un regolamento generale, attuativo delle disposizioni statutarie, e contenente in particolare le norme specifiche in materia di elezioni del Rettore (indispensabile, in quanto la legge n. 240 del 2010 e lo statuto hanno modificato i requisiti per l'elettorato attivo e passivo, come si evince anche solo dal confronto tra l'art. 49 del vecchio statuto e l'art. 13 del nuovo).

Il Collegio deve dunque limitarsi ad ordinare all'Università degli Studi di Perugia di svolgere l'attività, normativa ed amministrativa, necessaria e propedeutica alla successiva indizione delle elezioni alla carica di Rettore, come del resto previsto dal regime transitorio contemplato nell'art. 57 del nuovo Statuto, tenendo conto che il mandato del Rettore in carica scade il prossimo 31 ottobre 2012.

La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Decano in data 30 aprile 2012.

Ordina all'Università degli Studi di Perugia di svolgere l'attività, normativa ed amministrativa, necessaria e propedeutica alla successiva indizione delle

elezioni alla carica di Rettore.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012
con l'intervento dei magistrati:

Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)